

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 508 del 18/10/2017 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con cui si prorogano fino al 31/12/2019 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. l’ O.P.C.M. n. 295 del 31.12.2009.

### PREMESSO

- a. che con O.P.C.M. n. 295 del 31.12.2009, che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto Stabilimento Tritovagliatura Imballaggio Rifiuti (S.T.I.R.) sito in Tufino (NA) - via Provinciale per Visciano, località Schiava;
- b. che la società “S.A.P.NA. S.p.A.”, che attualmente gestisce l’impianto, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell’autorizzazione di cui al punto precedente, acquisita agli atti con prot. 383194 del 14/06/2018;
- c. che, su parere dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, acquisito al prot. 616354 del 12/10/2018, l’istanza è stata integrata con documentazione trasmessa all’Università in data 28/11/2018 e successivamente acquisita al prot. n. 182288 del 21/03/2019;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico, la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta in allegato all’istanza di modifica. Tale importo dovrà eventualmente essere integrato, ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017, a pena di decadenza del presente provvedimento;

**RILEVATO** che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce alla realizzazione di un impianto di trattamento aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a servizio di un bacino di utenza di circa 50.000 abitanti. Tale impianto verrà ubicato all’interno dell’impianto S.T.I.R. ed, in particolare, verrà ospitato all’interno dell’edificio “MVS” esistente, la cui superficie coperta è di circa 6.800 m<sup>2</sup>, adibito attualmente alla stabilizzazione della frazione organica a servizio dello S.T.I.R. Tale trattamento verrà spostato nell’adiacente edificio “MVS”; pertanto, la realizzazione dell’impianto in progetto nell’edificio MVS è subordinata alla dismissione e rimozione delle apparecchiature esistenti.

## CONSIDERATO

a. che nell'A.I.A. vigente l'impianto S.T.I.R. è già autorizzato al trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata per il 30% della superficie del capannone MVS e quindi, la modifica non sostanziale riguarda l'estensione del trattamento all'intera superficie dello stesso capannone, ferma restando la potenzialità di trattamento complessiva dello S.T.I.R.;

b. che la modifica richiesta, come indicato nella relazione ambientale allegata all'istanza e al presente provvedimento:

- è concorde con le linee programmatiche sia su vasta scala che su scala locale;
- non crea impatti negativi sul territorio dal punto di vista della salvaguardia ambientale;
- influisce positivamente sulla comunità, poiché è garanzia di un corretto trattamento di recupero e smaltimento di rifiuti;
- influisce positivamente sull'occupazione e sullo sviluppo socioeconomico del territorio;

c. che la modifica richiesta, alla luce del parere a firma del prof. Giorgio Buonanno dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", acquisita agli atti con prot. n. 46194 del 23/01/2019, è da ritenersi ammissibile ed è da considerare modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione;

**RITENUTO** di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "S.A.P.NA. S.p.A.", la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con O.P.C.M. n. 295 del 31.12.2009 per l'impianto Stabilimento Tritovagliatura Imballaggio Rifiuti (S.T.I.R.) sito in Tufino (NA) - via Provinciale per Visciano, località Schiava, sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta del RUP – dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali - di adozione del presente provvedimento,

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società alla società "S.A.P.NA. S.p.A.", la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con O.P.C.M. n. 295 del 31.12.2009 per l'impianto Stabilimento Tritovagliatura Imballaggio Rifiuti (S.T.I.R.) sito in Tufino (NA) - via Provinciale per Visciano, località Schiava;

2. **di prescrivere** che l'azienda acquisisca in via preventiva rispetto alla messa in esercizio delle modifiche proposte, un parere da parte dei VVF, nel quale si valuterà l'eventuale necessità di modifica del CPI;

3. **di prescrivere** che, in occasione del riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione vigente, che scade in data 31/12/2019, la società preveda l'adeguamento della gestione dell'impianto alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio', pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE;

4. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nell' O.P.C.M. n. 295 del 31.12.2009 e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti con prot. 383194 del 14/06/2018 e successivamente integrata;

5. **di precisare** che la documentazione tecnica, allegata all'istanza di modifica e al presente provvedimento, integra il rapporto tecnico dell'impianto costituente parte integrante e sostanziale dell' O.P.C.M. n. 295 del 31.12.2009. L'addendum al piano di monitoraggio e controllo, allegato all'istanza di modifica e al presente provvedimento, integra il piano di monitoraggio e controllo allegato alla citata O.P.C.M. 295/2009;

6. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel suddetto rapporto tecnico , così come integrato e modificato dalla documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica e al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

7. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

8. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e non sostituiti dall'A.I.A.;

9. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

10. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

11. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

12. **di notificare** il presente provvedimento alla "S.A.P.NA. S.p.A." con sede legale in Napoli – Piazza Matteotti, 1 c/o Palazzo della Provincia;

13. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Tufino (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 Sud, all'ATO3 e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

14. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Dott. Antonio Ramondo**